

Cassazione civile sez. III, 04/11/2014, n. 23431

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 6 giugno 1994 (*omissis*) e (*omissis*), quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore (*omissis*), convenivano in giudizio (*omissis*) per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente stradale verificatosi in (*omissis*), provocato dall'automobile agricola di proprietà e condotto dal convenuto, il quale provenendo da una strada secondaria, si immetteva nella carreggiata percorsa dal minore a bordo di un ciclomotore, cagionandogli rilevanti danni fisici. In esito al giudizio, in cui si costituiva il (*omissis*) assumendo che il trattore al momento dell'impatto era in sosta lungo il margine della strada, il Tribunale adito condannava il convenuto al risarcimento dei danni, in favore di parte attrice, liquidandoli in Euro 37.072,80 oltre interessi legali, oltre spese legali. Avverso tale decisione proponeva appello il soccombente ed, in esito al giudizio, in cui si costituiva (*omissis*), divenuto nelle more maggiore di età, proponendo a sua volta appello incidentale, la Corte di Appello di Roma con sentenza depositata in data 29 marzo 2011, in parziale accoglimento dell'appello principale, dichiarava il pari concorso di colpa del (*omissis*), riducendo della metà l'importo risarcitorio liquidato. Avverso la detta sentenza il (*omissis*) ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la prima doglianza, deducendo la falsa erronea e fuorviante applicazione dell'art. 342 c.p.c., il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di Appello ha ritenuto ammissibile un atto di appello contenente doglianze generiche, dirette a richiamare le difese svolte in primo grado ed a denunciare genericamente l'erroneità della sentenza impugnata senza una puntuale articolazione di specifici motivi sotto il profilo formale e sostanziale.

La censura è infondata. Se è vero che l'art. 342, richiede espressamente che i motivi dell'appello siano specifici, occorre chiarire che la ratio di tale norma deve essere individuata nella necessità di consentire più agevolmente la corretta determinazione del quantum appellatum, senza che il giudice e le parti appellate siano costrette ad un'attività di interpretazione delle ragioni di censura, che non solo la legge non affida loro ma che, soprattutto, e la considerazione è decisiva, potrebbe tradire il vero contenuto dei motivi di gravame. Ma se questo è vero non può trascurarsi che l'art. 342, non richiede una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione, in rigida e scolastica contrapposizione alle considerazioni contenute nella sentenza impugnata, purché l'appello e si tratta del rilievo decisivo consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, identificando esattamente i punti da esaminare, ed alle controparti di poter svolgere senza alcun concreto pregiudizio la propria attività difensiva in relazione alle ragioni di fatto e di diritto per le quali era stato proposto gravame.

Quindi, sulla base dell'orientamento costante di questa Corte secondo cui l'atto di appello non esige particolari formalità, si deve affermare conclusivamente che il requisito della specificità può e deve ritenersi sussistente quando l'atto d'impugnazione consenta di individuare con certezza le statuizioni impugnate nonché le ragioni del gravame, secondo una verifica che va fatta in concreto, caso per caso. Ed appena il caso di sottolineare come nel caso di specie i giudici di seconde cure ebbero occasione con tutta evidenza di soffermarsi dettagliatamente sulle ragioni dell'appello proposto e la parte appellata ebbe la possibilità di svolgere senza alcun concreto pregiudizio la propria attività difensiva in relazione alle ragioni di fatto e di diritto per le quali era stato proposto gravame.

Passando alla seconda doglianza, va osservato che, lamentando la falsa erronea e fuorviante applicazione dell'art. 2054 c.c., comma 2 e art. 2697 c.c., il ricorrente ha dedotto l'erroneità della decisione per aver la Corte di appello ritenuto che dal mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attore-danneggiato circa la liceità della propria condotta conseguisse automaticamente l'applicazione della presunzione di pari corresponsabilità dei due conducenti nella causazione del sinistro.

Inoltre ed in tale rilievo si sostanzia una successiva doglianza, la quarta, articolate sotto il profilo della motivazione omessa ed insufficiente la Corte territoriale non avrebbe spiegato adeguatamente le ragioni del ritenuto pari concorso di colpa dei due conducenti.

Entrambe le ragioni di censura, che vanno trattate unitariamente in ragione della connessione da cui sono legate, sono infondate. Ed invero, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per sé solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., comma 2, ma è tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile (Cass. n. 12444/08, conformi Cass. n. 6797/87, n. 5671/2000, n. 477/2003, n. 195/2007).

Nel caso in esame, l'incerta situazione probatoria emersa dalla compiuta istruttoria non ha consentito di accertare quest'ultimo dato per cui la Corte di appello ha fondato la sua decisione sulla mancanza di dati idonei alla piena ricostruzione delle modalità di accadimento del fatto dannoso (così, testualmente), concludendo correttamente che la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c., comma 2, deve trovare applicazione ogni qualvolta non sia possibile ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente ed accertare che l'altro conducente abbia tenuto una corretta condotta di guida esente da ogni censura.

Ed appena il caso di sottolineare come la Corte territoriale abbia argomentato adeguatamente sul punto con una motivazione sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione.

Passando alla terza doglianza, va rilevato che la stessa, articolata sotto il profilo della falsa erronea e fuorviante applicazione dell'art. 2059 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., si fonda sulla considerazione che la Corte di Appello avrebbe omesso di statuire in ordine alla domanda di maggior quantificazione del risarcimento per equivalente, ad onta di un appello incidentale costituito dalla richiesta del riconoscimento di un danno biologico $\pi\tilde{A}^1$ aderente alla serie delle compromissioni anatomico-funzionali riportate, di un $\pi\tilde{A}^1$ elevato danno morale e di un danno esistenziale relativo alle aspirazioni ed alla vita di relazione del deducente. Inoltre $\hat{A}^{??}$ ed in tale rilievo si sostanzia la quinta doglianza, articolata sotto il profilo della motivazione omessa ed insufficiente $\hat{A}^{??}$ la Corte territoriale non avrebbe spiegato adeguatamente le ragioni per cui ha rigettato la richiesta di riconoscimento del danno non patrimoniale sub specie di danno esistenziale nonch $\tilde{A}$ la richiesta di maggior liquidazione dell'onniscoprensivo danno non patrimoniale.

Le doglianze in questione, che vanno esaminate congiuntamente prospettando ragioni di censura connesse tra loro, essendo la seconda logicamente e giuridicamente subordinata alla prima, sono entrambe inammissibili.

A riguardo, corre l'obbligo di chiarire che dalla lettura della sentenza impugnata non risulta affatto che il ricorrente avesse proposto uno specifico motivo di appello, volto a censurare la decisione in ragione del mancato $\hat{A}^{??}$ riconoscimento di un $\pi\tilde{A}^1$ elevato danno morale e di un danno esistenziale relativo alle aspirazioni ed alla vita di relazione $\hat{A}^{??}$. N $\tilde{A}$ il ricorrente ha provveduto a riportare, nel ricorso per cassazione, previa trascrizione nei suoi esatti termini, il contenuto della doglianza, che avrebbe costituito il motivo di appello e sul quale la Corte di merito avrebbe omesso di pronunciarsi, come invece avrebbe avuto l'onere di fare posto che il vizio di $\hat{A}^{??}$ omessa pronuncia $\hat{A}^{??}$, integrante un difetto di attivit $\tilde{A}$ del giudice, vale a dire un error in procedendo, produttivo della nullit $\tilde{A}$ della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4), si verifica, nel giudizio di appello, solo quando l'omesso esame e l'omessa decisione concernano direttamente uno specifico motivo di appello, ritualmente formulato.

Al contrario, risulta soltanto che il ricorrente avesse mosso alla quantificazione dei danni censure $\hat{A}^{??}$ Complessivamente generiche nonch $\tilde{A}$ prive di apprezzabile contenuto concreto $\hat{A}^{??}$ (cos $\tilde{A}$ -, testualmente nella sentenza impugnata) che, in quanto prive di un comprensibile riscontro o irrilevanti meritavano di essere disattese, confermandosi la disposta quantificazione.

Ora, gi $\tilde{A}$ tale rilievo induce ad escludere che il giudice di secondo grado non abbia preso in considerazione la richiesta di rideterminazione del danno. Ad ogni modo, torna utile aggiungere che, pur configurando la violazione dell'art. 112 c.p.c., un error in procedendo, per il quale la Corte di cassazione $\tilde{A}$ giudice anche del $\hat{A}^{??}$ fatto processuale $\hat{A}^{??}$, non essendo tale vizio rilevabile d $\hat{A}^{??}$ ufficio, il potere-dovere della Corte di esaminare direttamente gli atti processuali non comporta che la medesima debba ricercarli autonomamente, spettando, invece, alla parte indicarli (Cass. 10593/08).

Quanto al preteso vizio motivazionale, la censura va ritenuta inammissibile perché non esprime concrete e specifiche critiche alla valutazione del giudice del merito né indica quale sarebbe il danno concretamente subito dall'attore a fronte di quello ritenuto dalla sentenza.

Ne consegue che, in applicazione di questo principio, le due censure in esame, logicamente connesse, vanno entrambe dichiarate inammissibili.

Resta da esaminare l'ultima ragione di doglianza per erronea applicazione dell'art. 91 c.p.c., con cui il ricorrente ha dedotto l'erroneità della decisione per aver trascurato che la parziale soccombenza dell'appellante principale avrebbe dovuto condurre ad una compensazione degli oneri di giustizia tra le parti.

La censura non coglie nel segno in quanto, in materia di spese giudiziali, il sindacato di legittimità trova ingresso nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa (Cass. n. 14023/02, n. 10052/06, n. 13660/04, n. 5386/03, n. 1428/93, n. 12963/07, n. 17351/2010 tra le tante), intendendosi per tale, cioè totalmente vittoriosa, la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, giacché solo la parte totalmente vittoriosa, neppure in parte, può e deve sopportare le spese di causa.

In tutti gli altri casi, non si configura la violazione del precetto di cui all'art. 91 c.p.c., in quanto la materia del governo delle spese processuali rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, pertanto, esula dal sindacato di legittimità, salva la possibilità di censurarne la motivazione basata su ragioni illogiche o contraddittorie (profilo nella specie insussistente e neppure dedotto dal ricorrente). Ne deriva l'infondatezza anche dell'ultima doglianza.

Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle censure dedotte, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese in quanto la parte vittoriosa, non essendosi costituita, non ne ha sopportate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 settembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2014

Campi meta

Massima :

In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per sé solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto ad verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte di appello che aveva applicato la presunzione di pari responsabilità perché, all'esito dell'istruttoria compiuta, per la mancanza "di dati idonei alla piena ricostruzione delle modalità di accadimento del fatto dannoso", non era stato possibile accertare l'esatta dinamica dell'incidente, ed in particolare se l'attore/danneggiato avesse tenuto una corretta condotta di guida esente da ogni censura).

Supporto Alla Lettura :

RESPONSABILITÀ DA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

L'art. 2054 c.c. regola la responsabilità per la circolazione dei veicoli senza guida di rotaie e la responsabilità del conducente, il quale, versa in regime di responsabilità oggettiva, prescindendosi così dalla sua eventuale colpa o dolo, ed obbligandolo a risarcire il danno se egli non dimostra di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. La **prova liberatoria** è la prova diretta ad escludere il rapporto di causalità fra la circolazione del veicolo ed il danno. Se il conducente dimostra di aver fatto tutto il possibile per evitarlo, si deve concludere che il danno era inevitabile, e che per tanto egli non lo ha cagionato, per la semplice prova critica dell'assenza del rapporto di causalità non è sufficiente, mentre è necessaria la prova storica dell'evento interruttivo del rapporto causale, cioè la prova del: fatto del danneggiato o la prova del caso fortuito. Anche il terzo trasportato, a qualunque titolo potrà invocare l'art. 2054 nei confronti del conducente e del proprietario del veicolo, quest'ultimo obbligato in solido con il conducente al fine di garantire il risarcimento al danneggiato.